



# *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, di seguito codice della strada;

**VISTO** il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 392 del 13.12.2022 che al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, limita la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi ed in altri particolari giorni indicati nell'allegato al citato decreto;

**VISTA** l'ordinanza della Repubblica Francese del 1° settembre 2023 che revoca il divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci tra la Francia e l'Italia o tra Italia e Francia il 2 e 3 settembre 2023, dei veicoli adibiti al trasporto di merci superiori a 7,5 tonnellate;

**VISTA** la richiesta di deroga, pervenuta dalla Regione Valle d'Aosta in data 1 settembre 2023, che riferisce la situazione di forte criticità in atto in Valle d'Aosta e nel vicino Piemonte a causa dell'impraticabilità del traforo del Frejus, rappresentando l'esigenza di derogare al divieto di transito per i mezzi pesanti diretti in Francia o provenienti dalla stessa nella giornata del 3 settembre;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di favorire la circolazione nelle regioni di frontiera senza pregiudizio della sicurezza della circolazione;

DECRETA

Articolo unico

Il divieto di circolazione di cui al decreto n. 392 del 13.12.2022 è sospeso per il giorno 3 settembre dalle ore 7.00 alle ore 22.00. La sospensione del divieto è valida per i soli transiti dal traforo del Monte Bianco fino a destinazioni ubicate nelle Regioni del Piemonte e Valle d'Aosta o opportune aree di sosta delle medesime regioni.

IL MINISTRO